



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa



Comune di Mira

(Provincia di Venezia)

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Sono state apportate modifiche al presente regolamento con deliberazione di C.C. n. 30 del 13/03/2008.

Il presente regolamento entra in vigore il 1/1/2008 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000.



CAPO I° - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE di SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	3
Art 1 - disposizioni generali	3
Art 2 - occupazioni permanenti e temporanee.....	3
Art. 2 Bis – gestione del servizio	3
Art. 2 ter - Durata della concessione	3
Art. 2 quater - Remunerazione del servizio	3
Art 3 - autorizzazioni e concessioni	3
Art 4 - richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	4
Art 5 - procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	4
Art 6 - concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	4
Art. 7 - rilascio delle autorizzazioni e concessioni, tenuta del registro.	4
Art 8 - prescrizioni per le occupazioni.....	5
Art 9 - divieto temporaneo di occupazione	5
Art 10 - decadenza della concessione.....	5
Art 11 - revoca dell'autorizzazione e della concessione.....	5
Art 12 - occupazioni abusive – rimozione dei materiali.	6
CAPO II° - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6
Art 13 - disposizioni generali	6
Art 14 - soggetti attivi e passivi.....	6
Art 15 - graduazione della tassa- classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche...6	
Art 16 - criteri per la determinazione della tassa	6
Art 17 - misurazione dell'area occupata - criteri	7
Art 18 - disciplina delle tariffe.	7
Art 19 - occupazioni permanenti.....	7
Art 20 - occupazioni temporanee.....	7
Art 21 - occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo	8
Art 22 - distributori di carburante e tabacchi.....	9
Art 23 - passi carrabili (soppresso).....	9
Art 24 - installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....9	
Art 25 - esenzioni dalla tassa	9
Art 26 - denuncia e versamento della tassa	10
Art 27- accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.....	10
Art 28 - sanzioni.....	10
Art 28 Bis – Funzionario responsabile.....	11
Art 29 - norme finali.	11



CAPO I° - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art 1 - disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni, del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art 2 - occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 2 Bis – gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta
 - b) da soggetti pubblici o privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei comuni e di cui al relativo regolamento approvato con DM n. 289 del 11.9.2000. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.
2. La forma di gestione è determinata e scelta dal Consiglio Comunale quale atto di indirizzo.

Art. 2 ter - Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha durata massima di cinque anni.
2. La concessione può essere rinnovata per non più di una volta alle stesse condizioni, mediante apposito provvedimento da adottare da parte dell'Organo Consiliare almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

Art. 2 quater - Remunerazione del servizio

1. Per la gestione del servizio al concessionario è dovuto un corrispettivo individuato in misura fissa ovvero ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita.
2. Nel caso in cui la remunerazione sia stabilita ad aggio, lo stesso va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. Nel caso di variazione delle tariffe superiore al 10%, l'aggio ed il minimo garantito ovvero il corrispettivo fisso, devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art 3 - autorizzazioni e concessioni

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.



4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art 4 - richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale al Sindaco; la domanda deve contenere:
 - a) le generalità e domicilio del richiedente;
 - b) codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - c) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - d) la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - e) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Qualora occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune o dal Concessionario del servizio, alla domanda dovrà essere allegata la planimetria con individuata l'area interessata dall'occupazione ed, eventualmente, la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono l'autorizzazione o la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
5. Le domande prive dell'indicazione del codice fiscale saranno da ritenersi, ai sensi del combinato disposto del 1° comma, art. 12 e art. 6, lettere e) e f) del D.P.R. 2/11/76 n° 784, irricevibili ed inefficaci.

Art 5 - procedimento per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che vi provvede, ai sensi della L. 241/90 e del relativo regolamento.
2. Nel caso in cui la gestione del servizio venga affidata a soggetti di cui al punto b) dell'art 2 Bis e ferme restando le competenze del Comune in materia di concessioni ed autorizzazioni, le domande potranno essere inoltrate all'Ente anche per il tramite del gestore del servizio.

Art 6 - concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni dovrà essere subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. N° 285 del 30/04/1992, relativo al nuovo codice della strada, nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana ed Edilizia vigenti nel Comune.

L'occupazione di aree pubbliche ed i relativi atti di autorizzazione o di concessione per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 7 - rilascio delle autorizzazioni e concessioni, tenuta del registro.

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dal Dirigente del settore e saranno corredate, se necessario, da norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità, il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta



per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero, nel caso di versamenti rateizzati, del versamento della prima rata.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore a 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.
5. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
6. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art 8 - prescrizioni per le occupazioni.

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione di cui al precedente art. 7.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. Le aree per lo stanziamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.
5. In ogni caso il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà garantire l'osservanza delle seguenti condizioni:
 - rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate,
 - rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza, oppure presentare con congruo anticipo rispetto alla scadenza, domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione,
 - custodire lo spazio o l'area assegnata,
 - evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi,
 - versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 26 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi,
 - mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata,
 - risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino l'area al cessare di questa.

Art 9 - divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente l'autorizzazione o la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art 10 - decadenza della concessione

1. Sarà pronunciata la decadenza dell'autorizzazione o della concessione per i seguenti motivi:
 - a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione o autorizzazione stessa;
 - c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art 11 - revoca dell'autorizzazione e della concessione.

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.



3. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 507/93, non dà diritto ad alcun rimborso.

Art 12 - occupazioni abusive – rimozione dei materiali.

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II° - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art 13 - disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversino il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e della provincia o al demanio statale.

Art 14 - soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione, in mancanza dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art 15 - graduazione della tassa- classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art 13 sono classificate in quattro categorie, così come elencate nell'allegato sub a) al presente regolamento.
3. Ogni variazione a detta classificazione verrà deliberata dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.
4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 gg. dalla richiesta e dovrà essere data pubblicità necessaria mediante affissione per 15 gg. all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

Art 16 - criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.



3. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
6. Qualora l'ammontare della tassa per occupazione temporanea o permanente risulti di importo pari o inferiore a € 10,33, la stessa non è dovuta.

Art 17 - misurazione dell'area occupata - criteri

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Ove tende o simili siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione sovrastante il suolo, va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
4. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa di categoria superiore.
6. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

Art 18 - disciplina delle tariffe.

1. Le variazioni alle tariffe della tassa per l'occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.
2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.
4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1° si applicano le tariffe in vigore.

Art 19 - occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2° del presente articolo ridotta ad 1/3.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 2° del presente articolo è ridotta del 30 per cento.

Art 20 - occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

- fino a dodici ore continuative di ciascun giorno tariffa ridotta al 90 per cento;
 - successivo periodo di dodici ore o frazione tariffa ridotta al 10 per cento;
 - primi 14 giorni tariffa intera;
 - oltre i 14 giorni tariffa ridotta al 50 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che prevede il pagamento anticipato a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte ad 1/3.
4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, la tassa non è dovuta.
5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, non si applica la maggiorazione della tariffa prevista dall'art. 45, comma 4° del D.Lgs 507/1993 -La relativa tassa viene graduata in riferimento alle fasce orarie ed alla durata delle occupazioni, fissate come segue:

fascia oraria/durata	riduzione al
- dalle ore 7 fino alle ore 20	60%
- oltre le ore 20 fino alle ore 01	30%
- oltre le ore 01 fino alle ore 7	10%
- fino a 14 giorni	nessuna riduzione
- oltre i 14 giorni	50%

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento. La tassa viene graduata in riferimento alle fasce orarie ed alla durata delle occupazioni, fissate come segue:

fascia oraria/durata	riduzione al
- dalle ore 7 fino alle ore 14	45%
- oltre le ore 14 fino alle ore 19	5%
- oltre le ore 19 alle ore 7	55%
- fino a 14 giorni	nessuna riduzione
- oltre i 14 giorni	50%

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 1°, 2°, e 3° sono ridotte al 50 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1°, 2° e 3° è ridotta al 20 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo sono ridotte del 50 per cento.
10. Per le occupazioni di autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune le tariffe di cui ai commi 1°, 2° e 3° sono aumentate del 30 per cento.
11. In ogni caso qualunque sia la categoria di riferimento, la fascia oraria, la durata e indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico è di **L. 250 pari ad € 0,129 al metro quadrato o lineare e per giorno, mentre la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive è di L. 150 pari ad € 0,077 al metro quadrato o lineare e per giorno.**

Art 21 - occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo



1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzione di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica forfetariamente per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse, danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune, è dovuto, oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti, un contributo una volta tanto pari al 50 per cento delle spese di costruzione.
5. Per le occupazioni di cui ai presente articolo aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47 comma 5° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
6. La tassazione dell'occupazione di sottosuolo e soprassuolo realizzata da Enti gestori di pubblici servizi viene commisurata al numero delle utenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nella misura base stabilita dal 1/1/2000 per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in £ 1.250, pari ad € 0,646 per utenza, soggetta rivalutazione annuale sulla scorta degli indici I-STAT. Il relativo pagamento, il cui importo minimo è di £ 1.000.000 pari ad € 516,46, deve essere eseguito secondo le modalità di cui al successivo art. 26

Art 22 - distributori di carburante e tabacchi

1. Le tariffe per distributori di carburante e di tabacchi vengono applicate secondo la classificazione della località, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 507/1993.
1. A tal fine per centro abitato ci si riferisce alla delimitazione stabilita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 322 del 25.09.1993, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. N. 285/92 "Nuovo codice della strada".

Art 23 - passi carrabili (soppresso)

Art 24 - installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 23 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento.
2. In ogni caso, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa minima per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante è di £ 250 pari ad € 0,129 al metro quadrato per giorno.

Art 25 - esenzioni dalla tassa

1. Le esenzioni dalla tassa sono quelle previste dall'art. 49 del D.Lgs. 507/1993.
2. Sono da ritenersi occupazioni occasionali, esenti ai sensi dell'art. 49, comma 1 lett. a) e lett. d) del D.Lgs. n. 507/1993:
 - a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 10 ore;
 - b) il commercio ambulante itinerante, per soste fino a due ore;
 - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze religiose;
 - d) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
 - e) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 12 ore;



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore;
 - g) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative da associazioni, enti, movimenti non a-venti scopo di lucro, anche consistenti in attività commerciali, purché strumentali per il raggiungimento di scopi sociali, umanitari, di ricerca scientifica per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, ed in generale di carattere filantropico, purché di durata non superiore a 10 ore.
3. Sono inoltre esenti ai sensi rispettivamente dei commi 63° lett. a) e b) e 67° dell'art. 3 della L. 549 del 28.12.95:
- a) i passi carrabili e gli accessi a raso, ivi compresi quelli sui quali, a richiesta espressa del proprietario, viene vietata la sosta indiscriminata, alle condizioni di cui all'art. 44, comma 8° del D.Lgs. 507/93.
 - b) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato;
 - c) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni sportive o iniziative a carattere politico, perché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art 26 - denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune o al concessionario del servizio, in caso di affidamento della gestione del tributo a soggetto esterno, apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comun, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.
- 5 Bis Qualora il servizio venga affidato a soggetto esterno, Il concessionario è tenuto ad attivare , per la riscossione appositi conti correnti postali, a questi intestati e riferiti esclusivamente alla gestione del Comune di Mira
6. soppresso
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
8. soppresso
9. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art 27- accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art 28 - sanzioni.

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del al D.Lgs. 507/1993.



2. A decorrere dal 1° aprile 1998 si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al D:Lgs 473 del 18.12.1997

Art 28 Bis – Funzionario responsabile.

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

Art 29 - norme finali.

Vengono abrogati:

- a) il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n° 283 del 12/9/1974 e successive modificazioni;
- b) il "Regolamento Comunale per la riscossione delle tasse sui passi carrabili" approvato con deliberazione consiliare n° 40 del 25/2/1987;
- c) le norme di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 1041 del 12/12/1992, limitatamente al canone riferito all'uso di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente;
- d) tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti norme, ivi comprese quelle di cui alla deliberazione del C.C. n° 53 del 6/3/1971, avente per oggetto: "L. 18/3/1968 n° 337 – Approvazione del regolamento per la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento con annesso elenco delle aree disponibili".